



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO


Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO
PER LO SCAMBIO E LA VENDITA
DI BENI USATI**

DENOMINATO

"MERCATINO DELLE PULCI"

Approvato con deliberazione C.C.
n. 4 del 21.02.2014



Art. 1
Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata “Mercatino delle Pulci” è disciplinata dalle disposizioni che seguono e ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale, proponendo ai cittadini un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione.
2. L’attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2
Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il Mercatino delle pulci si svolge in via Rocca, salvo eventuali o nuove destinazioni consone individuate dall’amministrazione nel breve o lungo periodo (ad esclusione dell’area del Parco della Rocca);
2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l’Amministrazione comunale potrà variarne la localizzazione, con lo spostamento in altre vie consone;
3. Gli espositori non potranno superare il numero di 40 (quaranta);
4. Gli spazi di ingombro concessi a ogni espositore sono di misura variabile (o mt. 3x3 o mt 5x3);
5. Gli espositori dovranno collocare la loro merce all’interno degli spazi stabiliti, tenendo conto che la profondità massima dell’occupazione non potrà eccedere i mt. 3,00;
6. Non sono ammesse occupazioni di spazi, anche se momentanee, aventi misure superiori a quelle sopra stabilite; le relative violazioni sono disciplinate dal successivo art. 11;
7. Gli articoli esposti potranno essere collocati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, comunque garantendo il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro;
8. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio o per l’occasione adibite alla sosta.

Art. 3
Giorni e orari di svolgimento

1. Il Mercatino delle pulci ha luogo la seconda domenica di ogni mese, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
2. Gli espositori non possono abbandonare l’area loro assegnata con più di un’ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati;
3. In occasione di particolari circostanze l’Amministrazione comunale può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del “Mercatino delle Pulci”, nonché sospenderla.

Art. 4
Requisiti dei partecipanti e presenza massima

1. Al “Mercatino delle Pulci” possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o Associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio in sede fissa, dettaglio o ingrosso o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendano i propri articoli prodotti in forma professionale o imprenditoriale;
 - c) Stante le finalità assunte dalla manifestazione, tenendo conto che gli assegnatari dei posteggi espositivi non svolgono attività professionale ma vendono al pubblico in modo del tutto sporadico e occasionale, è fissato quale limite di prenotazione massima, per ciascun operatore, quello di n. 8 (otto) giornate l’anno.

Art. 5

Divieti di esposizione e vendita

1. Nell'ambito del "Mercatino delle Pulci" è vietato esporre, detenere e/o vendere oggetti e materiali che facciano esplicito riferimento all'ideologia nazista, animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari, armi e materiali esplosivi, combustibili o comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio del gestore del mercatino.
2. Spetta ai responsabili diffidare e allontanare dal mercatino coloro che esponendo oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei o non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 6

Comportamenti e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento che potrà essere disposto dai responsabili del mercatino.
2. Nello specifico, all'espositore è fatto divieto di:
 - a) introdurre, pubblicizzare o vendere articoli non attinenti al "Mercatino delle Pulci" o rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5) del presente regolamento;
 - b) pubblicizzare, sia direttamente che indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite, nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
 - c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) consegnare stampati o esporre elementi pubblicitari, anche se a titolo non oneroso, per terze persone, aziende o enti;
 - f) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - g) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - h) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio delle attività del "Mercatino delle Pulci";
 - i) permanere sul luogo dopo la chiusura del "Mercatino delle Pulci";
 - j) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - k) danneggiare o imbrattare la pavimentazione o le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - l) calpestare fiori e/o aiuole o appoggiare materiale sulle aree verdi;
3. L'espositore è obbligato a:
 - a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
 - b) mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
 - c) rispettare lo spazio assegnato;
 - d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nel presente Regolamento e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7

Presentazione della comunicazione annuale e modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Per poter partecipare alla manifestazione dovrà essere presentata al soggetto responsabile preventiva comunicazione annuale di partecipazione su apposito modulo contenente:
 1. Dichiarazione redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 2. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 3. Data o date in cui si intende partecipare;
 4. Tipologia degli articoli da esporre;
 5. Indicazione della superficie che si intende occupare;



- Alla comunicazione deve essere allegata copia di un documento di identità dell'interessato;
2. La comunicazione deve essere presentata al responsabile della gestione della manifestazione almeno otto giorni prima dello svolgimento del mercatino (a mano, a mezzo servizio postale o tramite PEC);
 3. La comunicazione ha valore per ogni anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e deve essere presentata una sola volta nel corso dell'anno stesso; non verranno prese in considerazione comunicazioni presentate nel corso dello stesso anno, anche se di modifica alle prenotazioni già effettuate.
 4. Il responsabile della gestione, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede a inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori, indicando le date richieste.
 5. L'assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni. Il responsabile della gestione rilascia apposita ricevuta nella quale vengono indicate le giornate di partecipazione richieste. L'espositore è tenuto a esibire la ricevuta a richiesta degli organi di vigilanza, pena l'esclusione dalla manifestazione.
 6. Qualora per una giornata di svolgimento del mercatino pervengano comunicazioni in eccedenza rispetto alle aree disponibili, queste vengono comunque annotate da parte del responsabile della gestione e l'effettiva assegnazione delle aree eventualmente libere per assenza degli espositori "prenotati" avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle suddette richieste;
 7. L'operatore che presenti la comunicazione di cui al punto 1) del presente articolo e non partecipi all'edizione della manifestazione per la quale ha prenotato la giornata, è considerato presente nel mercatino agli effetti del computo delle presenze annuali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8

Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici

1. L'utilizzo delle aree pubbliche è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa - TOSAP".

Art. 9

Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione della manifestazione denominata "Mercatino delle Pulci" viene assicurata dal Comune di Cologno al Serio che ne affida la gestione, con apposito atto di convenzione, a un soggetto o un'Associazione esterni cui affidare tutti gli aspetti gestionali, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative di riferimento in vigore e senza alcun onere a carico di questo Ente.

Art. 10

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato presso gli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocate; conseguentemente non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.


Art. 11

Sanzioni

1. Le attività di prevenzione e accertamento e contestazione delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate in via principale dal Corpo di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss. mm.
2. Fatte salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, verrà applicato quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana;
3. L'espositore può essere allontanato dall'area nei casi previsti dal presente regolamento o in caso di gravi violazioni.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 21.02.2014, pubblicata all'Albo comunale il 03.03.2014 sino al 18.03.2014, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 13.03.2014.

IL SINDACO
(dott. Claudio Sesani)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vittorio Fortunato)

